



PROVINCIA DI LATINA

Settore Ecologia e Tutela del Territorio

OGGETTO: L.R. 53/98 – L. 183/89 – D.lgs 152/06 – D.G.P. n. 195/07 – “Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) L.R. 53/98 Esercizio delle funzioni di competenza dell’Autorità Idraulica”.

“Intervento per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di potenza pari a 3.600,45 kw e le relative opere ed infrastrutture da realizzarsi nel territorio del Comune di Sezze in località Archi di San Lidano” (Foglio 52 p.lle 3, 36 e 207).

Rif. Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del D.lgs n. 387/03 _FASC. EN-F 276” -

PARERE AI SENSI DELL’ART. 27 COMMA 7 DELLE NORME DI ATTUAZIONE DEL PAI, approvato dal Consiglio Regionale del Lazio con deliberazione n. 17 del 04/04/2012 (BURL n° 21 del 07/06/2012, supplemento ordinario n° 35) e ss.mm.ii.

Richiedente: AUDAX SOLAR SPV ITALIA 2 S.r.l. –Legale Rappresentante ROMEO Barcelo Eduardo.

Fasc. PAI – 1482

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO che:

- spettano alla Provincia le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l’intero territorio provinciale nei settori, tra gli altri: difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell’ambiente e prevenzione delle calamità, ai sensi dell’art. 19, comma 1 - lettera a), del D.Lgs. n. 267/2000;
- con L.R. 11/12/98 n. 53 “Organizzazione Regionale della difesa del suolo” in applicazione della L. 08/05/89 n. 183 la Regione Lazio ha delegato alle Province le funzioni amministrative in materia di difesa del suolo concernenti tra l’altro: la polizia idraulica, i servizi di piena e pronto intervento, le autorizzazioni ed i pareri disciplinati dal R.D. n. 523/1904 e dal R.D. n. 368/1904, nonché le funzioni di cui all’art. 8, comma 2, lettera a) numeri 1, 3, 4 e 5, salvo che per le aste principali dei bacini idrografici di competenza regionale ai sensi dello stesso articolo;
- la Regione Lazio ha confermato, all’art 118 della L.R. n. 14 del 06/08/99, la ripartizione dei compiti amministrativi tra Regione ed Enti Locali in materia di difesa del suolo come disciplinati dalla L.R. n. 53/98;
- l’Autorità dei Bacini Regionali del Lazio in esecuzione del dettato normativo di cui all’art. 17 della L. 183/89, e successive modificazioni, e agli artt. 11 e 12 della L.R. 39/96, e successive modificazioni, ha redatto il Progetto di Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) adottato dal Comitato Istituzionale dell’Autorità dei Bacini Regionali con deliberazione n. 5 del 13/12/05;
- le “Norme di Attuazione” del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) individuano una “Autorità Idraulica” a cui sono demandate funzioni relative a interventi ricadenti nelle aree perimetrate sottoposte a tutela per pericolo di inondazione e nelle aree di attenzione;
- la Giunta provinciale con deliberazione n. 195 del 10.12.2007:
 - ha preso atto dell’interpretazione data dalla competente Direzione della Regione Lazio in ordine all’esercizio delle funzioni attribuite alla “Autorità Idraulica” di cui alle Norme di Attuazione del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico adottato con Deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità dei Bacini Regionali del Lazio n. 5 del 13/12/05;
 - ha assegnato le funzioni attribuite alla “Autorità Idraulica”, per gli adempimenti di competenza, al Settore Ecologia ed Ambiente con il supporto, ove richiesto, del Settore Urbanistica e Pianificazione Territoriale;
 - ha stabilito gli importi dovuti dagli utenti alla Provincia per il rimborso delle spese procedurali ed istruttorie per l’esame delle richieste relative all’applicazione delle Norme di Attuazione del PAI;

VISTO il D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante "*Norme in materia ambientale*" ed in particolare la Parte Terza - Sezione I, recante "*Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione*";

CONSIDERATO che

- ai sensi del comma 1 dell'art. 68 del D.Lgs. 152/2006 *i progetti di piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico,sono adottati con le modalità di cui all'articolo 66*";
- sono attualmente vigenti i vari atti di pianificazione formati, ai sensi dell'abrogata L. 183/1989, dalle sopresse Autorità di bacino e la loro continuità è stabilita all'art. 170, comma 11, del D.Lgs. 152/2006;

VISTA la deliberazione n. 17 del 04/04/2012 con la quale il Consiglio Regionale del Lazio ha approvato il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) dell'Autorità dei Bacini Regionali del Lazio (BURL n° 21 del 07/06/2012, supplemento ordinario n° 35) e ss.mm.ii;

VISTA la nota prot. n. 26197 del 08.07.2021 dell'UFFICIO ENERGIA – TUTELA ARIA della Provincia di Latina;

VISTA l'istanza, acquisita in atti della Provincia con prot. N. 2021/26197 del 08.07.2021, presentata, nell'ambito del procedimento autorizzativo di cui in oggetto, dal Sig. ROMEO Barcelo Eduardo (C.F.: RMB DRD 68P13 Z131S), in qualità di Legale Rappresentante della Società AUDAX SOLAR SPV ITALIA 2 S.r.l., (C.F./P.IVA: 10671970969, iscritta al registro delle imprese della C.C.I.A.A. della Provincia di Milano al n° 2549448), con sede legale in Via Giovanni Boccaccio, 7 – 20123 MILANO, relativamente all' **“Intervento per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di potenza pari a 3.600,45 kw e le relative opere ed infrastrutture da realizzarsi nel territorio del Comune di Sezze in località Archi di San Lidano”** (Foglio 52 p.lle 3, 36 e 207), per l'ottenimento del parere dell'Autorità Idraulica competente, ai sensi dell'art. 27 comma 7 delle Norme di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.), approvato dal Consiglio Regionale del Lazio con deliberazione n. 17 del 04/04/2012 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO, altresì che:

- l'intervento, *per gli aspetti di competenza della scrivente Autorità Idraulica*, ricade in “AREA DI ATTENZIONE IDRAULICA”, ai sensi dell'art. 9 lett. b) punto 1) e la cui disciplina è contenuta all'art. 27 delle N.A. del PAI, approvato dal Consiglio Regionale del Lazio con deliberazione n. 17 del 04/04/2012 (BURL n° 21 del 07/06/2012, supplemento ordinario n° 35) e ss.mm.ii;
- ai sensi dell'art. 27 comma 7: *“Nelle aree di cui al COMMA 5 e nelle aree di cui agli articoli 23bis, 25 e 26 ricadenti in territori di bonifica, dove il regime idraulico è regolato e gestito mediante canali e/o impianti di sollevamento idrico, la realizzazione di eventuali opere di attraversamento di corsi d'acqua, di opere a carattere urbanistico, edilizio, infrastrutturale e impiantistico, dovrà essere preventivamente autorizzata dall'autorità idraulica competente rappresentata da:*
 - *dall'A.R.D.I.S., per gli aspetti attinenti al dissesto idraulico, relativamente alle aste fluviali di competenza regionale ai sensi dell'art. 8 della L.R. 53/98 ed identificate con D.G.R. n.5079 del 12/10/99;*
 - *dalla Provincia territorialmente competente, acquisito il parere del Consorzio di Bonifica, per gli aspetti attinenti al dissesto idraulico, relativamente alle aste fluviali attribuite ai sensi dell'art. 9 della L.R. 53/98”.*
- con ns nota prot. n. 28437 del 26.07.2021, è stata rilevata la carenza documentale dell'ISTANZA PAI e l'assenza del propedeutico parere del Consorzio di Bonifica territorialmente competente di cui ai commi 5 e 7 dell'art. 27 delle N.A. del PAI;
- il Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest, territorialmente competente, ha emesso parere favorevole condizionato, relativamente all'accertamento del livello di pericolosità dell'area interessata dall'intervento, ai sensi dell'art. 27 comma 5 delle N.A. del PAI, proprio prot. n. 7798 del 17/05/2022 ed acquisito in atti della Provincia al prot. n. 17/05/2022;

VISTO il propedeutico parere del Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest, di cui all'art. 27 commi 5 e 7 delle N.A. del PAI, proprio prot. n. 7798 del 17/05/2022 ed acquisito in atti della Provincia al prot. n. 17/05/2022;

VISTA la documentazione integrativa acquisita in atti della Provincia ai prott. nn.41807 del 10.11.2021, 13986 del 11.04.2022 e 15781 del 22.04.2022;

VISTA l'istruttoria finale prot. n. 2022/21187 del 30/05/2022;

PRESO ATTO delle risultanze dell'istruttoria finale, prot. n. 2022/21187 del 30/05/2022, dalla quale si rileva che:

- l'intervento consiste nella costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di potenza pari a 3.600,45 kw e le relative opere ed infrastrutture da realizzarsi nel territorio del Comune di Sezze in località Archi di San Lidano, nel Comune di Sezze, su area distinta in catasto al Foglio 52 p.lle 3, 36 e 207;
- con l'acquisizione del parere del Consorzio di Bonifica territorialmente competente e della documentazione integrativa acquisita in atti della Provincia ai prott. nn.41807 del 10.11.2021, 13986 del 11.04.2022 e 15781 del 22.04.2022, si è potuto dare seguito alle successive fasi procedurali;

- in relazione agli esiti del propedeutico parere del Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest, territorialmente competente, proprio prot. n. 7798 del 17/05/2022 ed acquisito in atti della Provincia al prot. n. 17/05/2022, non sono emersi elementi ostativi al rilascio del parere favorevole per l'intervento in oggetto;
- necessita subordinare il parere a prescrizioni e limitazioni volte alla tutela del suolo e al buon regime delle acque, nonché della sicurezza;

RITENUTO, pertanto, che sulla base della documentazione prodotta, delle dichiarazioni rese e del preventivo parere del Consorzio di Bonifica, si possa esprimere parere favorevole all'intervento in oggetto, ai sensi dell'art. 27 comma 7 delle "Norme di Attuazione" del P.A.I. , approvato con deliberazione n. 17 del 04/04/2012 del Consiglio Regionale del Lazio;

VISTO

- l'art. 107 del D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000;
- il D.lgs 152/06;

VISTA la L. 241/90 e ss.mm.ii;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale 16 giugno 2016, n. 335 "Ricognizione delle funzioni amministrative e delle attribuzioni in materia ambientale, di competenza rispettivamente della Regione Lazio e degli Enti di Area Vasta, a seguito del riordino intervenuto in attuazione della Legge 7 aprile 2014, n. 56 e dell'art.7, comma 8 della Legge Regionale 31 dicembre 2015, n.17 "Legge di stabilità regionale 2016";

DICHIARATO che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

ai sensi dell'art. 27 comma 7 delle "Norme di Attuazione" del P.A.I., approvato dal Consiglio Regionale del Lazio con deliberazione n. 17 del 04/04/2012 e ss.mm.ii, relativamente all' **"Intervento per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di potenza pari a 3.600,45 kw e le relative opere ed infrastrutture da realizzarsi nel territorio del Comune di Sezze in località Archi di San Lidano"** (Foglio 52 p.lle 3, 36 e 207) di cui in oggetto, su richiesta presentata, nell'ambito del procedimento autorizzativo in oggetto, dal Sig. ROMEO Barcelo Eduardo (C.F.: RMB DRD 68P13 Z131S), in qualità di Legale Rappresentante della Società AUDAX SOLAR SPV ITALIA 2 S.r.l., (C.F./P.IVA: 10671970969, iscritta al registro delle imprese della C.C.I.A.A. della Provincia di Milano al n° 2549448), con sede legale in Via Giovanni Boccaccio, 7 – 20123 MILANO, esclusivamente e limitatamente agli aspetti di propria competenza,

PRESCRIVENDO

al titolare del presente atto, o suoi aventi causa, a pena di decadenza dell'atto stesso, il rispetto delle seguenti condizioni e limitazioni volte alla tutela del suolo e al buon regime delle acque, nonché della sicurezza, non dovendo, inoltre, pregiudicare eventuali sistemazioni idrauliche definitive né interventi manutentivi qualora si rendessero necessari:

- a) trasmettere all'Autorità idraulica copia dell'eventuale certificato di collaudo statico delle opere depositato ai sensi dell'art. 67 del D.P.R. 380/2001 in cui deve risultare l'idoneità delle strutture e fondazioni delle opere anche nei confronti delle azioni idrodinamiche ipotizzabili in rapporto ad eventi di inondazione da piene eccezionali;
- b) attenersi alle *ulteriori prescrizioni* contenute nel propedeutico parere del Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest, proprio prot. n° 7798 del 17/05/2022 ed acquisito in atti della Provincia al prot. n. 17/05/2022, **che si ritengono qui integralmente richiamate**;
- c) la recinzione deve essere tale da non produrre ostacolo al regolare deflusso delle acque (**non sono consentite** recinzioni con muretti continui, sono consentite recinzioni in pali infissi e rete metallica (o griglia) staccata da terra ed è ammessa la presenza di piccoli plinti solo in corrispondenza dei sostegni verticali della recinzione);
- d) **in nessun modo dovrà essere variato l'andamento altimetrico esistente nell'area interessata dall'intervento**;
- e) le suddette opere interferiscono con corsi d'acqua demaniali o relative pertinenze idrauliche e opere ricomprese nella fascia di rispetto (10m) del Demanio Idrico dei corsi d'acqua demaniali o di competenza demaniale, pertanto, **propedeuticamente al titolo edilizio necessario**, deve essere acquisita l'autorizzazione (per opere all'interno della fascia di rispetto) e/o concessione ai fini idraulici (per occupazione di aree demaniali), ai sensi del R.D. 523/1904 (Demanio Idrico dei Corsi d'acqua naturali non di competenza del Consorzio di Bonifica) e R.D. 368/1904 (Demanio Idrico o Corsi d'acqua naturali di competenza del Consorzio di Bonifica);
- f) **predisporre le opportune misure compensative al consumo del suolo**, previste secondo le istruzioni di cui alle Linee Guida sull'invarianza idraulica nelle trasformazioni territoriali" della Regione Lazio, pubblicate

come Allegato A alla deliberazione di Giunta Regionale n° 117 del 24.03.2020 e pubblicate sul BURL n° 37 del 02.04.2020;

- g) porre in essere le necessarie misure di mitigazione del rischio idraulico, finalizzate alla riduzione del danno che il verificarsi dell'evento calamitoso potrebbe causare, quale realizzare adeguato sistema informativo visivo (cartellonistica, ecc.) attraverso apposita segnaletica che interdica l'uso delle aree al personale e agli utenti, e che comunque informi sulle procedure comportamentali da seguire in caso di alluvione e/o inondazione conseguenti ad eventi meteorici di particolare intensità;
- h) prevedere nel piano di emergenza e di evacuazione aziendale, ove previsto dalla normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, la valutazione del rischio in caso di alluvione e allagamento;
- i) non impiegare malte nella realizzazione di opere murarie, sia portanti che di tamponatura o tramezzatura, la cui durevolezza venga pregiudicata da immersione in acqua;
- j) prevedere un adeguato copriferro nella realizzazione di eventuali opere in conglomerato cementizio, il quale deve essere garantito nel tempo attraverso manutenzione periodica;
- k) non tenere in deposito nei locali o aree oggetto di potenziale allagamento materiali o sostanze pericolose e/o tossiche eccedenti le minime quantità necessarie per il fabbisogno domestico giornaliero;
- l) non tenere in deposito nei locali o aree oggetto di potenziale allagamento prodotti chimici, materiali o sostanze pericolose, o materiali di qualunque altro genere potenzialmente inquinanti, anche se in contenitori fissi qualora non garantiscano la tenuta stagna, la resistenza agli urti, l'ancoraggio al suolo, la resistenza alla spinta di galleggiamento ed idrodinamica, verificati da professionisti abilitati;
- m) realizzare e mantenere gli impianti elettrici e telefonici dei locali soggetti a potenziale allagamento con idonee caratteristiche di isolamento elettrico e indice di protezione (IP), nonché realizzare e mantenere l'impianto elettrico protetto da dispositivi di interruzione automatica ad alta sensibilità;
- n) non eseguire trasformazioni dello stato dei luoghi che possano produrre ostacolo, deviazioni, incanalamenti particolari rispetto al normale deflusso delle acque o causare una riduzione significativa della capacità di invaso dell'area interessata da potenziale allagamento; qualsiasi trasformazione dello stato dei luoghi è subordinata al parere preventivo dell'Autorità Idraulica, che può prescrivere ulteriori limitazioni o opere di adeguamento tecnico a cui il titolare delle opere si impegna sin da ora, per sé o gli aventi causa, a sottostare;
- o) sottostare, per sé o gli aventi causa, a ulteriori prescrizioni di adeguamento tecnico o limitazioni all'uso dei locali a potenziale pericolo di inondazione, previa sottoscrizione di Atto d'obbligo, ove l'Autorità Idraulica lo ritenesse necessario per effetto dell'evoluzione della situazione ambientale del territorio o dell'ulteriore conoscenza della pericolosità idraulica del sito, o per effetto dell'emanazione di nuova normativa in materia, o per motivi di pubblico interesse, o per motivi di sicurezza, senza che il titolare degli immobili in questione abbia diritto ad alcun riconoscimento di spese o rimborsi o indennizzi di sorta, se non previsti per legge;
- p) sollevare, per sé o gli aventi causa, l'Autorità idraulica da qualsiasi responsabilità per danni procurati a se stesso o a terzi conseguenti ad eventi di inondazione, per l'effetto della presenza delle opere in questione, senza pretesa di alcun risarcimento, rimborso od indennizzo di sorta;

AVVERTE

nuovamente che prima della realizzazione di eventuali opere interessanti corsi d'acqua demaniali o relative pertinenze idrauliche e opere ricomprese nella fascia di rispetto (10m) del Demanio Idrico dei corsi d'acqua demaniali o di competenza demaniale e comunque propedeuticamente al titolo edilizio necessario, deve essere acquisita preventivamente l'autorizzazione (per opere all'interno della fascia di rispetto) e/o concessione ai fini idraulici (per occupazione di aree demaniali), ai sensi del R.D. 523/1904 (Demanio Idrico dei Corsi d'acqua naturali non di competenza del Consorzio di Bonifica) e R.D. 368/1904 (Demanio Idrico o Corsi d'acqua naturali di competenza del Consorzio di Bonifica), per l'ottenimento della quale deve essere formulata apposita domanda corredata della documentazione prevista all'Ufficio preposto (Ufficio Opere Idrauliche della Provincia se reticolo idrografico di competenza provinciale ai sensi dell'art. 9 della L. 53/98, all'Ufficio preposto alle concessioni demaniali della Regione Lazio se reticolo idrografico di competenza regionale ai sensi dell'art. 8 della L. 53/98), secondo quanto disposto dal "Regolamento Regionale n° 1/2022 – Nuova disciplina delle procedure per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico. Abrogazione del regolamento regionale 30 aprile 2014, n. 10 (Disciplina delle procedure per il rilascio delle concessioni di pertinenze idrauliche, aree fluviali, spiagge lacuali e di superfici e pertinenze dei laghi) e successive modifiche" e che la concessione prevedente l'occupazione di aree demaniali è a titolo oneroso in riconoscimento dell'utilizzazione del bene demaniale;

DÀ ATTO CHE:

per effetto dell'evoluzione della situazione ambientale, o di conoscenza del territorio, o per effetto dell'emanazione di nuova normativa in materia, o per motivi di pubblico interesse, o per motivi di sicurezza e comunque a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, potranno essere richieste al titolare, o ai suoi aventi causa, dell'area in cui è situato l'intervento in questione verifiche sulla valutazione del livello di pericolosità idraulica sussistente sull'area stessa, che il titolare è tenuto ad eseguire a proprie cura e spese, senza che abbia diritto ad alcun riconoscimento di spese o rimborsi o indennizzi di sorta, e ove le verifiche comportino la necessità di assegnare un determinato livello di pericolosità all'area in esame questa Autorità Idraulica:

- segnalerà la necessità di una nuova classificazione e/o perimetrazione all'Autorità di Bacino che provvederà alla conseguente modifica della classificazione e/o perimetrazione secondo le modalità di cui all'art. 14 (aggiornamento, pubblicità e verifica del Piano) delle Norme di Attuazione del P.A.I.;
- potrà prescrivere opere di adeguamento e/o mitigazione del rischio o ulteriori limitazioni d'uso a cui i soggetti interessati si dovranno attenere, previa sottoscrizione di Atto d'obbligo, in sede di approvazione dello studio idraulico volto ad accertare il livello di pericolosità idraulica;

DÀ ALTRESÌ ATTO

che per tutto quanto non previsto nel presente atto si intende richiamata la normativa vigente in materia di difesa del suolo;

AVVERTE INOLTRE

- che il presente provvedimento non pregiudica gli eventuali diritti di terzi e fa salve tutte le norme di tutela del territorio interessate dall'intervento e oggetto di differente ed ulteriore approvazione;
- che avverso il presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale di Latina o al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche di Roma, entro sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, a decorrere dalla data di comunicazione del provvedimento stesso;

DISPONE

che il presente atto, redatto e sottoscritto digitalmente:

1. venga pubblicato all'Albo Pretorio della Provincia di Latina;
2. venga trasmesso allo Sportello Unico per l'Edilizia del Comune territorialmente competente per eventuali adempimenti di cui all'art. 5 comma 1-ter del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii;
3. venga trasmesso, per opportuna conoscenza e gli adempimenti di competenza, a:
 - Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale.
 - Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest.
 - Ufficio Energia – Tutela Aria della Provincia di Latina.
 - Provincia di Latina – Difesa Del Suolo – Ufficio Opere Idrauliche.

Il Responsabile del Procedimento

Geom. Chiara Pagliaro

La P.O. del Servizio Difesa del Suolo

Dott. Geol. Luigi Matteoli

Il Dirigente

Ing. ANTONIO NARDONE

N.B.: Il presente documento è prodotto in copia firmata digitalmente ai sensi del D.P.R. N. 445/2000 e del D. Lgs N° 82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.